

Publicato il 14/02/2025

N. 00222/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 906 del 2024, proposto da Alpha s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Fiorella, Giorgia Diotallevi e Alberto Taverniti, con domicilio eletto presso lo studio Tiziana Katia Fiorella in Milano, via B. Zenale, 19;

contro

Comune di Portogruaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan e Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

La Brace s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di idonee misure cautelari

- del provvedimento (PE PU23/001) dell'8 maggio 2024 con cui il Comune di Portogruaro ha rigettato la domanda di PUA della ricorrente (*“Domanda di approvazione di piano urbanistico attuativo ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11 del 23*

aprile 2004 – REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0078554 del 16/02/2023.

Provvedimento finale di diniego”);

nonché, per quanto occorrer possa

- della “*Comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. – motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza inerente al progetto di PUA di iniziativa privata denominato ‘Busatte’*” protocollo n. 0003126/2024 del 22 gennaio 2024;

- della comunicazione prot. n. 28037 del 6 luglio 2023 dell’Ufficio Edilizia Privata del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale del Comune di Portogruaro avente ad oggetto la richiesta di integrazione e la sospensione del procedimento di approvazione del «PUA Busatte»;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

nonché per l’accertamento

dell’intervenuta adozione per silenzio assenso *ex art. 20, comma 4-bis, l.r. 11/2004*, del PUA di iniziativa privata denominato «Busatte», presentato dalla ricorrente con istanza protocollo SUAP n. REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0078554 del 16 febbraio 2023;

e per la condanna

del Comune di Portogruaro a eseguire tutti i conseguenti adempimenti di legge, *in primis* la pubblicazione del PUA suddetto ai sensi dell’art. 20, comma 3, l.r. 11/2004 presso la segreteria comunale per la durata di dieci giorni e dando notizia dell’avvenuto deposito mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del Comune, nonché mediante affissione di manifesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Portogruaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori Fiorella e Brusegan;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società ricorrente – attiva nell’acquisto, nella gestione, nella locazione, nella permuta e nella vendita di immobili civili, industriali e di qualsiasi altra natura – è proprietaria di un’area territoriale sita nel Comune di Portogruaro e costituita dai terreni censiti catastalmente al foglio 46, mappali 89, 90 (porzione), 1206 e 1876.

L’area in questione è inserita dal piano di assetto del territorio (PAT) in un settore urbano denominato ATO 2 ed è perimetrato come ambito soggetto a piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata, ai sensi degli artt. 19 e ss. l.r. 11/2004.

1.1. In data 16 febbraio 2023, la società ha presentato un’istanza di approvazione di un piano urbanistico attuativo di intervento privato, denominato «PUA Busatte», presso lo sportello SUAP del Comune, con conseguente apertura della pratica n. 02169840010-10022023-1143, protocollo SUAP n. REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0078554 del 16 febbraio 2023.

1.2. La stessa società, in ottemperanza alle richieste avanzate dai funzionari comunali durante alcuni incontri, ha integrato la succitata domanda di PUA sostituendo alcuni elaborati, prima il 9 marzo 2023 e poi il 18 maggio 2023.

1.3. In data 6 luglio 2023, l’Ufficio Edilizia Privata del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale del Comune ha trasmesso alla ricorrente una comunicazione (prot. n. 28037) con la quale, dopo avere richiesto ulteriori integrazioni – ritenute dalla società in parte tra loro contraddittorie e in parte relative alla successiva fase progettuale-esecutiva –, ha sospeso i termini procedurali di approvazione del «PUA Busatte».

La società ha quindi provveduto a trasmettere la nuova documentazione richiesta dal Comune ed i relativi elaborati tecnici con comunicazione REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0476358 del 19 settembre 2023 e comunicazione REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0482887 del 21 settembre 2023.

1.4. In data 22 gennaio 2024, con nota prot. n. 0003126/2024, il Comune ha trasmesso alla società il preavviso di rigetto della domanda, chiedendo

ulteriori nuove integrazioni e adducendo come motivi ostativi all'adozione del PUA alcune prescrizioni impartite nei pareri favorevoli rilasciati dagli enti competenti.

1.5. Con comunicazione REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0200958 del 17 aprile 2024, la società ha fornito le proprie osservazioni al succitato preavviso di rigetto nonché la documentazione e gli adeguamenti richiesti, invitando il Comune a provvedere, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, al deposito del PUA presso la segreteria comunale, anche alla luce del decorso del termine perentorio di 75 giorni di cui all'art. 20 l.r. 11/2004.

1.6. In conseguenza del silenzio serbato dall'amministrazione, in data 6 maggio 2024, la società ha inviato all'amministrazione comunale un'ulteriore diffida, contestando il suo *modus operandi* e invitandola nuovamente a depositare il PUA, ritenuto adottato in applicazione dell'istituto del silenzio assenso.

1.7. Con comunicazione dell'8 maggio 2024, il Comune di Portogruaro ha trasmesso alla società il provvedimento finale di diniego dell'istanza di approvazione del «PUA Busatte».

2. Avverso quest'ultimo provvedimento, le precedenti comunicazioni e genericamente tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, è stato proposto gravame ove è stata chiesta la sospensione in via cautelare della loro efficacia, il loro annullamento, l'accertamento relativo all'intervenuta adozione del PUA per silenzio assenso *ex art. 20, comma 4-bis, l.r. 11/2004* nonché la condanna a eseguire tutti i conseguenti adempimenti di legge.

Il ricorso è stato articolato sulle censure così rubricate:

- (i) violazione dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e degli art. 2 della legge 241/1990; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti;
- (ii) violazione dell'art. 14, comma 2, legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

(iii) violazione dell'art. 97, comma 1, cost. sul principio di buon andamento; violazione dell'art. 1 legge 241/1990 sui principi di rapidità, di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità;

(iv) contestazione delle singole ragioni ostative di cui al provvedimento di diniego dell'8 maggio 2024; violazione di legge; difetto e contraddittorietà della motivazione; infondatezza.

3. Il Comune si è formalmente costituito in data 30 luglio 2024 per poi depositare, il giorno 29 agosto 2024, una memoria ove ha controdedotto rispetto alle doglianze della ricorrente in vista della camera di consiglio del 5 settembre 2024 per l'esame della domanda cautelare.

4. Alla predetta camera di consiglio, il difensore della società ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di sospensiva, chiedendo la fissazione a breve dell'udienza pubblica per la discussione del merito.

Il Presidente del Collegio – sentite le parti – ha accolto la richiesta fissando l'udienza pubblica del 23 gennaio 2025.

5. Successivamente all'accoglimento della richiesta, vi sono stati dei contatti tra le parti nel corso dei quali i funzionari comunali hanno esplicitato le ragioni per le quali il progetto di PUA era stato diniegato e che hanno portato i tecnici a incontrarsi sulla zona di intervento.

In data 6 dicembre 2024, a valle dell'incontro tenutosi il mese precedente, la società ricorrente ha quindi presentato la documentazione ove sarebbero state recepite le indicazioni dell'ente, con allegate le tavole grafiche nn. 6 e 7 modificate.

Il Comune ha riscontrato tale invio con la nota del 13 dicembre 2024, specificando che tutta la documentazione avrebbe dovuto essere ricompresa in una nuova proposta di PUA, stante l'impossibilità di accogliere la precedente richiesta di annullamento in autotutela del diniego impugnato.

6. All'udienza pubblica del 23 gennaio 2025, la causa è stata chiamata per la decisione.

DIRITTO

1. Innanzitutto, occorre scrutinare l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune per sopravvenuta carenza di interesse.

Ad avviso dell'amministrazione resistente, con l'aggiornamento della propria domanda, la società ricorrente avrebbe di fatto presentato un altro progetto di PUA, con la conseguenza che non sussisterebbe più alcun interesse ad una decisione nel merito inerente al precedente progetto, riconosciuto incompleto dallo stesso soggetto proponente e ormai abbandonato.

1.1. L'eccezione è infondata.

Con l'invio della documentazione aggiornata a seguito dei contatti intercorsi con il Comune, la ricorrente non ha inteso avviare un nuovo procedimento avendo con continuità manifestato l'interesse principale ad ottenere il provvedimento di adozione del PUA.

Ne consegue che il contenuto confermativo della nota del Comune in data 13 dicembre 2024 (riepilogativa delle ragioni ostative al recepimento della proposta della società ricorrente), pur non avendo il fine di ostacolare l'adozione del PUA, costituisce riprova del succitato interesse alla decisione correlato all'istanza così come formulata originariamente e poi integrata.

2. Possono ora esaminarsi le questioni afferenti al merito.

3. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce che il procedimento di formazione del piano attuativo è scandito da una serie di adempimenti e tempistiche ben definite che l'amministrazione comunale è tenuta a rispettare.

In termini generali, decorsi i termini stabiliti dalla norma, la Giunta Comunale ha l'obbligo di (i) adottare il piano ovvero (ii) restituirlo al proponente; in mancanza, il PUA deve intendersi adottato (o approvato) in applicazione dell'istituto del silenzio assenso.

Il comma 4-*bis* dell'art. 20 l.r. 11/2004 qualificherebbe come perentori i termini del procedimento tanto che il loro inutile decorso condurrebbe all'adozione ovvero all'approvazione del piano dovendo ritenersi respinte le opposizioni e le osservazioni eventualmente presentate.

Secondo un orientamento giurisprudenziale (TAR Veneto, sez. II, 29 luglio 2023, n. 1138), nei casi come quello in questione, opererebbe il menzionato istituto del silenzio assenso

In proposito, anche volendo considerare quale data di presentazione della proposta di PUA (asseritamente completa) il 21 settembre 2023 (data dell'invio delle ultime integrazioni richieste dal Comune), il termine perentorio di 75 giorni previsto dall'art. 20 l.r. 11/2004 sarebbe decorso il 5 dicembre 2023.

Si sottolinea, infatti, che il primo riscontro da parte dell'amministrazione è intervenuto soltanto il 22 gennaio 2024 – ben 123 giorni dopo la presentazione della proposta di PUA, dunque ben oltre il termine di 75 giorni fissato dalla l.r. 11/2004 – data in cui l'amministrazione ha trasmesso il provvedimento di rigetto *ex art. 10-bis* legge 241/1990.

Quest'ultimo, peraltro, oltre a caratterizzarsi per la contraddittorietà dei motivi posti a suo fondamento, non avrebbe potuto essere trasmesso secondo quanto previsto dall'art. 13 legge 241/1990.

3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La norma sulla quale molto insiste la ricorrente, ossia il comma 4-*bis* dell'art. 20 l.r. 11/2004, in realtà, va messa in relazione con le altre ad essa strettamente correlate.

Il riferimento è ai commi dello stesso art. 20, rubricato “*Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo*”, che precedono il comma summenzionato e che meglio disegnano la disciplina del peculiare strumento urbanistico: “1. *Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato ed approvato dalla Giunta comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti, indicando le ragioni della non conformità. [...]*

3. *Entro cinque giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria del comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato*

con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 'Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile.'. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni.

4. Entro settantacinque giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, la Giunta comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate. La Giunta comunale in sede di approvazione del piano dichiara, altresì, la sussistenza delle eventuali disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni.

4 bis. I termini previsti dai commi 1, 3 e 4 sono perentori; qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano si intende adottato o approvato e le opposizioni e osservazioni eventualmente presentate, respinte. [...]'".

In estrema sintesi, la natura perentoria dei termini indicati ai commi 1, 3 e 4, consacrata nel comma 4-*bis*, discende dal silenzio dell'amministrazione dinanzi a una proposta di piano conforme alle norme e agli strumenti urbanistici; qualora tale conformità non venga rilevata il piano stesso andrebbe restituito.

Nel caso di specie, non vi è stata alcuna restituzione da parte dell'amministrazione comunale ma è fuor di dubbio che la medesima abbia accertato la sua non conformità e, in una prospettiva di collaborazione, abbia avviato una serie di interlocuzioni con il soggetto proponente dirette a superare gli elementi ostativi fatti constare a mezzo di un preavviso di rigetto, per il vero, non contemplato dalle disposizioni normative.

Va da sé, quindi, che l'istituto del silenzio assenso non può spiegare i suoi effetti, derivanti dall'infruttuoso decorso dei termini qualificati come perentori dal comma 4-*bis*, in quanto questo presuppone una conformità del piano che è solo predicata dalla ricorrente ma che, invero, è stata sempre contestata dalla parte pubblica.

In questo senso, vanno valorizzate le note comunali del 6 luglio 2023 (con oggetto “*Richiesta integrazioni e sospensione del procedimento*”) e del 22 gennaio 2024 (con oggetto “*Comunicazione ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90 e s.m.i. - motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza inerente al progetto di PUA di iniziativa privata denominato ‘Busatte’*”) che pongono in risalto la volontà dell’amministrazione – seppure in modo irrituale – di addivenire a una soluzione nell’interesse pubblico di assicurare un ottimale assetto del territorio.

Letta in questi termini la vicenda, non vi è alcun contrasto con le considerazioni espresse in precedenza da questo Tribunale in ordine all’inapplicabilità dell’art. 10-*bis* legge 241/1990, per effetto della previsione di cui all’art. 13 legge 241/1990 in tema di “*pianificazione e programmazione territoriale, regolata da specifiche forme di partecipazione procedimentale dei soggetti interessati, cui è data ampia possibilità di interloquire con i soggetti pubblici, in funzione sia collaborativa sia difensiva*” (TAR Veneto, sez. II, 29 luglio 2023, n. 1138).

4. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta che, anche prescindendo dall’applicazione dell’istituto del silenzio assenso, i provvedimenti impugnati sarebbero viziati per difetto di istruttoria.

Il Comune di Portogruaro non avrebbe potuto limitarsi ad emettere il diniego impugnato, ma avrebbe dovuto indire una conferenza di servizi decisoria, volta ad ottenere i pareri degli enti coinvolti per l’adozione del PUA in questione.

Al riguardo, sono richiamate le previsioni normative di cui all’art. 14, comma 2, legge 241/1990 e all’art. 7, comma 3, d.P.R. 160/2010, quest’ultima come interpretata dalla Corte costituzionale (Corte Cost., 221 gennaio 2010, n. 15).

Nello specifico, l’amministrazione, non solo avrebbe omesso di indire la conferenza dei servizi, ma avrebbe motivato il provvedimento finale di diniego rilevando la mancanza, tra gli allegati dell’istanza di PUA, dei pareri delle aziende erogatrici dei sottoservizi a rete (Consorzio di Bonifica, E-Distribuzione s.p.a., Telecom s.p.a. e LTA s.p.a., ossia il gestore del ciclo

integrato delle acque potabili e delle acque reflue), nonostante le stesse fossero state sollecitate dalla società ricorrente.

4.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il Comune osserva che, nonostante la società ricorrente, nella sua nota del 16 aprile 2024, abbia espressamente fatto rinvio ai pareri in precedenza inoltrati il 16 febbraio 2023 e il 19 settembre 2023, ha comunque rilevato la carenza *“di diversa documentazione necessaria per poter procedere all’istruttoria tecnico-amministrativa favorevole all’approvazione del Piano e all’acquisizione dei pareri di tutti gli Enti da coinvolgere nel procedimento amministrativo in essere”*.

Tale coinvolgimento avrebbe potuto verificarsi in sede di conferenza di servizi, se la società avesse ottemperato alla produzione documentale nei termini.

In detta prospettiva, deve leggersi il provvedimento finale di diniego ove si dà atto che la definizione progettuale raggiunta non *“permette di indire una conferenza di servizi proficua per il buon esito del procedimento”*.

In definitiva, deve sostanzialmente condividersi l’osservazione della parte resistente secondo cui, qualora fossero stati acquisiti i pareri richiesti (ovvero, si aggiunge, fossero state rappresentate tempestivamente le difficoltà connesse al loro ottenimento), l’indizione della conferenza di servizi avrebbe potuto comprendere l’invito agli enti volto a confermare ovvero a discostarsi ovvero ad esprimersi in modo esplicito.

5. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente contesta l’intera fase istruttoria svolta dall’amministrazione che avrebbe assunto un atteggiamento ostruzionistico, in palese contrasto con il principio di buon andamento, rapidità, efficacia e efficienza dell’azione amministrativa.

Nel dettaglio, l’amministrazione avrebbe avanzato, in maniera frammentata e confusa, molteplici richieste di modifica della documentazione e degli elaborati trasmessi, in parte contraddittorie, in parte attinenti alla successiva fase progettuale e che, in ogni caso sarebbero state agevolmente superate tramite l’indizione della conferenza di servizi.

A titolo meramente esemplificativo, si cita l'interpretazione data al parere favorevole alla realizzazione del PUA reso dalla polizia locale, recante solo alcune prescrizioni da ottemperare in sede di progettazione esecutiva afferenti al tratto finale di un percorso ciclopedonale.

In breve, le valutazioni espresse dal Comune nei provvedimenti impugnati – la cui attività discrezionale non potrebbe spingersi fino al punto di disporre obblighi e modalità esecutive (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2016, n. 718) – si caratterizzerebbero per un'elevata pervasività, al punto da coinvolgere in giudizi che attengono alla fase progettuale, consistendo in mere declinazioni delle prescrizioni da impartire al progettista.

5.1. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Come sottolineato in occasione del vaglio della prima censura, l'azione amministrativa del Comune, pur connotata in alcune fasi dell'istruttoria dall'applicazione di istituti (il preavviso di rigetto) estranei alla disciplina di settore, non tradisce, all'evidenza, i principi della collaborazione e della buona fede.

I contatti intervenuti tra le parti, cristallizzati nella corrispondenza, rendono palese la volontà di trovare una base comune per giungere a un accordo; qualora questa fosse mancata, verosimilmente sarebbe stata effettuata *tout court* la c.d. restituzione del piano.

D'altro canto, anche ad ipotizzare un concreto atteggiamento ostruzionistico, rimarrebbero oscure le ragioni del medesimo, ossia il suo fine ultimo, posto che l'interpretazione del parere sulla pista ciclabile non risulta essere rivelatrice di una posizione preconcetta.

6. Con il quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento finale nella parte in cui non dà ragione in punto di motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di non accogliere le osservazioni presentate dalla ricorrente in data 16 aprile 2024.

In particolare, il Comune ha respinto l'istanza di PUA sull'assunto che la documentazione integrativa trasmessa dalla ricorrente non colmasse le

carenze già indicate nella nota di preavviso di rigetto.

Al riguardo, le controdeduzioni della ricorrente sono puntuali su alcuni specifici rilievi: (i) il mancato rispetto delle distanze dai confini di cui all'art. 3 del regolamento edilizio comunale vigente; (ii) il mancato rispetto delle dimensioni prescritte dal regolamento edilizio comunale vigente in materia di parcheggi e relativi spazi di manovra e strade di accesso; (iii) il mancato rispetto delle indicazioni impartite dal regolamento edilizio comunale vigente sulle strade a fondo cieco; (iv) le presunte carenze documentali; (v) la perequazione.

6.1. Il quarto e ultimo motivo di ricorso è infondato.

Al riguardo, deve osservarsi che la ricorrente articola la doglianza in parte sul presupposto dell'applicazione dell'art. 10-*bis* legge 241/1990 che altrove, nella prima censura, contesta apertamente.

Ora, al di là di questa marginale contraddizione logica, volendo attribuire importanza alla comunicazione del preavviso di rigetto (anche ad una irrituale come quella in esame), occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la comunicazione stessa non deve avere un contenuto del tutto identico e speculare al provvedimento di diniego che l'amministrazione intende adottare, ma è sufficiente che indichi i tratti essenziali delle ragioni che impediscono l'emissione di un provvedimento di segno positivo (*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2016, n. 1871).

Sotto questo profilo, dunque, il motivo di gravame è privo di pregio.

Lo stesso, tuttavia, può e deve essere considerato anche alla luce delle ulteriori specificazioni relative alle contestate carenze documentali e progettuali che parimenti non risultano risolutive ai fini dell'illegittimità del provvedimento assunto.

In breve, la comunicazione dell'amministrazione in data 13 dicembre 2024 ha carattere ricognitivo e confermativo dei principali elementi ostativi alla conformità del piano così come proposto inizialmente dalla ricorrente: (i) “*eliminazione dei parcheggi a ridosso del limite con la via Toscana*”; (ii) “*possibilità di*

accesso a quel tratto solo ai frontisti che avranno ingresso a quei lotti?"; (iii) "adeguamento delle distanze dai confini in relazione alle altezze ammesse per i nuovi fabbricati come prescritto dal REC vigente"; (iv) "riduzione della larghezza della strada (ml. 4,00) inferiore a quella minima prevista dal REC per le aree a parcheggio"; (v) "importo del contributo perequativo previsto dall'art. 11 della NTO"; (vi) "avvio delle procedure previste per l'ottenimento del parere motivato regionale di Valutazione Ambientale Strategica in fase successiva all'adozione del PUA che avverrà una volta acquisiti in sede di conferenza di servizi tutti i pareri degli Enti non ancora pervenuti (Città Metropolitana di Venezia, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Enti erogatori di servizi, ...)".

Ciò posto, per quanto la ricorrente, attraverso una lettura sistematica della succitata nota e del precedente provvedimento di diniego, si sforzi di dimostrare l'avvenuto superamento di tutte le motivazioni a sostegno di quest'ultimo (salvo, per l'esattezza, quella relativa all'assenza dei pareri che tenta però di dequotare), è incontrovertibile che il Comune, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha ribadito, all'esito di una valutazione complessiva e non focalizzata su singoli aspetti, la non conformità del piano in origine proposto, senza chiudere rispetto all'iniziativa privata ma subordinandola alla presentazione di una *"nuova proposta [...] corredata di tutte le relazioni e di tutti gli elaborati progettuali adeguati a quanto concordato"*.

In altri termini, l'amministrazione – nel muovere i rilievi alla proposta di PUA ricevuta e nel ritenere insoddisfacenti le interlocuzioni con la società proponente – ha sostanzialmente operato delle scelte di pianificazione urbanistica, senza incorrere in alcuna forma di eccesso di potere per palese irragionevolezza ed illogicità, che solo teoricamente avrebbe consentito un sindacato di legittimità (Cons. Stato, sez. II, 16 dicembre 2021, n. 8383; sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1095; sez. IV, 25 maggio 2016 n. 2221).

7. In conclusione, per le considerazioni suesposte, il ricorso va respinto.

8. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida in euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre a spese generali, c.p.a. e i.v.a, se dovuta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Grazia Flaim, Presidente

Elena Garbari, Primo Referendario

Andrea Rizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Rizzo

IL PRESIDENTE

Grazia Flaim

IL SEGRETARIO